

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per otto strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 3983;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Bergamo in data 28 giugno 1962 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottelenate e nei tratti specificati:

- 1) strada Milanese, da Bergamo a Canonica d'Adda;
- 2) strada Bresciana, da Seriate al confine con la provincia di Brescia;
- 3) strada Lodigiana, da Treviglio al confine con la provincia di Cremona;
- 4) strada Cremonese, da Bettole al confine con la provincia di Brescia;
- 5) strada Cremasca, da Bergamo al confine con la provincia di Cremona;
- 6) strada di Valle San Martino, da Cisano al confine con la provincia di Como;
- 7) strada di Valle Brembana, da Bergamo a Lenno;
- 8) strada di Valle Seriana, da Bergamo a Clusone;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Bergamo in data 10 dicembre 1962;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, con l'avvertenza che le strade provinciali su cennate perdono il diritto di precedenza prima dell'intersezione con le statali per riacquistarlo subito dopo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » ovvero in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »);

b) sulla strada a precedenza, i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada di cui alla figura 102-C del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri

abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(2453)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera di Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze dell'11 e 18 ottobre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della spiaggia di Roseto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Roseto degli Abruzzi;

Viste le opposizioni presentate, avverso la predetta proposta di vincolo, dal geom. Antonio Bacchetta; dall'Amministrazione comunale di Roseto; dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Roseto; da alcuni cittadini di Roseto (capolista Taraschi Berardo); dai signori Domenico D'Ascanio; Pier Luigi Inverardi e Santino Farda; da altri cittadini di Roseto (capolista Pedicone Virgilio);

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da lussureggianti boschetti di pioppi, pini ed altre essenze con alberi che arrivano in alcuni punti a pochi metri dalla linea della battigia, forma numerosi punti di belvedere aperti al pubblico, a chi percorre la strada statale n. 16 Adriatica o la ferrovia, dai quali possono godersi meravigliosi e talora estesissimi panorami sul mare, sugli arenili e sui frastagliati profili costieri, così da offrire inoltre un susseguirsi di incantevoli quadri naturali;

Decreta:

La zona costiera del comune di Roseto, dellimitata come segue: tra il mare Adriatico, indi dal prolungamento dell'asse della via Marche, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con la linea limite della zona di

occupazione verso valle della linea ferroviaria delle ferrovie dello Stato, indi dalla linea di occupazione stessa sino alla intersezione con l'asse della via « Della Stazione » posta in località Cologna Spiaggia di Roseto, indi dall'asse della strada medesima sino a mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1910, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Roseto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1963

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCARASCIA

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Seduta dell'11 ottobre 1961 - Verbale n. 3

Oggi undici ottobre millenovecentosessantuno, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la Commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) SILVI, PINETO, ROSETO, GIULIANOVA, TORTORETO: zone colgere protezione bellezze naturali e panoramico.

Sono presenti:

Il presidente dott. Muzio Muzzi;
Il vice presidente prof. Guglielmo Matillao;
Ing. Sigismondo Montani;
Ing. Manetta Carlo;
Il dott. Mantovani;

il commissario straordinario di Giulianova;
il rappresentante del comune di Pineto;
il sindaco del comune di Roseto;
il rappresentante del comune di Silvi;
assente giustificato il presidente dell'E.P.T.;
assente il sindaco del comune di Tortoreto.

Assume le funzioni di segretario il geom. Luigi Lucchese l'Amministrazione provinciale.

Alle ore 11 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento giugno 1910, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Dopo ampia discussione, la Commissione provinciale decide di effettuare un sopralluogo presso i Comuni interessati sopralluoghi per il giorno 18 ottobre alle ore 9 con appuntamento presso la sede del municipio di Silvi.

A sopralluogo effettuato, la Commissione stessa si riunirà presso la sede dell'Amministrazione provinciale, nelle prime del pomeriggio dello stesso giorno.

La discussione viene quindi esaurita alle ore 13 per cui il sig. presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Bonea (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2533)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Segni (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2534)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Albano Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2535)

Autorizzazione al comune di Ollasta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Ollasta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.395.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2536)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Masullas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.303.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2537)

Autorizzazione al comune di Tullis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Tullis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.498.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2538)